

Roma,

FNOMCEO 15/12/09 RGP.0013014 2009 CI. 01.09.01/1

COMUNICAZIONE N. 47

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI ODONTOIATRI

Cari Presidenti,

si ritiene opportuno segnalare che il Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione – ha emanato la circolare n. 12 del 27 novembre 2009 recante: "Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale. Divieto di segnalazione degli stranieri non in regola con le norme sul soggiorno. Sussistenza".

Nella suddetta circolare allegata in copia si conferma che per i medici e per il personale che operano presso le strutture sanitarie continua a trovare applicazione ai sensi dell'art. 35, comma 5, del D.Lgs. 286/98 il divieto di segnalare alle autorità lo straniero irregolarmente presente nel territorio dello Stato che chiede accesso alle prestazioni sanitarie, fatto salvo l'obbligo del referto previsto in caso di delitti per i quali si debba procedere d'ufficio ai sensi dell'art. 365 del codice penale.

Con la medesima circolare si chiarisce inoltre che con riferimento alle prestazioni sanitarie di cui al sopracitato art. 35 non sussista ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 286/98 l'obbligo di richiedere i documenti inerenti al soggiorno per l'accesso a prestazioni della pubblica amministrazione.

In conclusione si invitano tutti gli Ordini provinciali a dare la più ampia diffusione della circolare indicata in oggetto con specifico riferimento all'ambito territoriale di propria competenza (strutture ambulatoriali, di pronto soccorso e di ricovero ecc.), al fine di assicurare a tutti i cittadini stranieri l'accesso alle cure e alla relativa assistenza, garantendo così la tutela della salute nel rispetto del principi recati dalla Carta Costituzionale (art.32).

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE Amedeo Bianco

All.1

Resp. Istrut.:

Resp. Proced.:

Prot. Nº: _

Rif. Nota:

Dr. Marco Poladas

Dr. Marcello Fontana

OGGETTO:

assistenza sanitaria

Circolare n. 12/09 del Ministero dell'Interno inerente al divieto di segnalazione degli stranieri clandestini che chiedono

SPEDITO



DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Prot. n. 780 / A7

Roma, 27 NO 2000 27 NOV 2000

CIRCOLARE 4, 12/09

AI SIGNORI PREFETTI LORO SEDI

AL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA **AUTONOMA DI** TRENTO

AL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA **AUTONOMA DI** BOLZANO

AL SIGNOR PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA

e, p.c.:

AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA SEDE

Oggetto: Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale. Divieto di segnalazione degli stranieri non in regola con le norme sul soggiorno. Sussistenza.

E' stato chiesto a questo Dipartimento di fo nire un chiarimento sulla attualità del divieto di segnalazione all'autorità degli stranieri non in regola con le norme sul soggiorno che chiedono assistenza presso le strutture del Servizio sanitario nazionale, in seguito all'entrata in vigore della legge 15 luglio 2009, n. 94, che ha introdotto una serie di modifiche alla disciplina sull'immigrazione.



Il divieto di segnalazione è previsto dal comma 5 dell'articolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Questa disposizione non è stata abrogata, né modificata dalla legge 15 luglio 2009, n. 94; conserva, quindi, piena vigenza.

Conseguentemente continua a trovare applicazione, per i medici e per il personale che opera presso le strutture sanitarie, il divieto di segnalare alle autorità lo straniero irregolarmente presente nel territorio dello Stato che chiede accesso alle prestazioni sanitarie, salvo il caso, espressamente previsto dal comma 5, dell'articolo 35 cit., in cui il personale medesimo sia tenuto all'obbligo del referto, ai sensi dell'articolo 365 del codice penale, a parità di condizioni con il cittadino italiano.

L'obbligo di referto, com'è noto, è disciplinato in base all'articolo 365 del c.p. e sussiste in presenza di delitti per i quali si deve procedere d'ufficio. Tale obbligo, in particolare, non sussiste per il rento di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, introdotto dall'articolo 1, comma 16 della legge n. 94, cit., attesa la sua natura di contravvenzione e non di delitto. Inoltre, il comma 2 dello stesso articolo 365 espressamente esclude l'obbligo di referto nel caso in cui il referto stesso esporrebbe l'assistito a procedimento penale.

Occorre infine chiarire, anche alla luce delle modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 22, lettera g) della legge n. 94, cit, relative alla esibizione dei documenti inerenti al soggiorno per l'accesso a prestazioni della pubblica amministrazione, che non è richiesta l'esibizione di tali documenti per le prestazioni di cui all'art. 35 cit, come espressamente previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 286/1998, cit, e successive modificazioni.

Si prega di voler assumere ogni opportuna iniziativa nell'ambito dei consigli territoriali per l'immigrazione al fine di risolvere eventuali dubbi interpretativi sulla disciplina applicabile in materia.

IL CAPO DIPARTIMENTO (Morcone)